



N. 13314/2016 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Nel procedimento in epigrafe indicato, vertente tra

A, rappresentato e difeso dall'avv. _____ elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in _____

attore/ricorrente

e

B s.r.l., in persona del rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. _____ elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in _____

convenuto/resistente

Il giudice dott.ssa Mariagrazia Balletti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.1.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto l'atto di citazione notificato in data 13.12.2016 e il ricorso depositato il 27.12.2016, con i quali il sig. **A**, nella sua qualità di socio di minoranza e di amministratore della società **B** s.r.l., ha impugnato e chiesto la sospensione degli effetti della delibera dell'assemblea dei soci tenutasi in data 14.9.2016, in prosecuzione dell'assemblea del 9.9.2016, con la quale, con il voto dissenziente dell'attore, è stata deliberata la cessione dell'unica azienda al sig. **C**, ovvero a persona fisica e/o giuridica direttamente e/o indirettamente a lui riconducibile al prezzo di euro 500.000,00.

Letta la memoria di costituzione della società convenuta, nella quale si dà atto che il contratto di cessione dell'azienda è stato sottoscritto in data 19.12.2016, e viene eccepita l'inammissibilità e l'infondatezza dell'istanza cautelare.

Osservato, preliminarmente, che il fatto che il contratto di cessione d'azienda fosse già stato stipulato e che dunque la delibera impugnata fosse stata già eseguita al momento della proposizione dell'istanza cautelare non rende quest'ultima inammissibile: l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, infatti, ritiene che possa essere chiesta la sospensione anche di delibere autoesecutive o già eseguite in tutto o in parte, quando l'esecuzione dell'atto impugnato mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti nella vita sociale (cfr., ex *multis*, Trib. Palermo, ord. 13.4.2016; Trib. Milano, ord. 23.3.2016; Trib. Roma, ord. 23.12.2015; Trib. Roma, ord. 30.4.2015; Trib. Torino, ord. 15.11.2013).



Precisato, infatti, che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, il termine “*esecuzione*” (utilizzato dall’art. 2378, terzo comma, c.c., applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2479-ter c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’*esecuzione* è un momento puramente eventuale; una diversa interpretazione – considerato che l’art. 35 D. Lgs. 5/2003 attribuisce agli arbitri il potere “*di disporre la sospensione dell’efficacia della delibera*” e non della semplice esecutività – finirebbe per restringere immotivatamente l’ambito della tutela cautelare e ad assegnare al giudice ordinario un potere di portata inferiore a quello degli arbitri. Osservato che la delibera di cui viene chiesta la sospensione è idonea a produrre effetti anche successivamente al perfezionamento della cessione dell’azienda, determinando un mutamento complessivo delle condizioni di operatività della società  s.r.l., la quale si ritroverebbe priva dei beni necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Rilevato, per quanto concerne il requisito del *fumus boni juris*, che, ad una prima sommaria valutazione, l’operazione di cessione dell’unica azienda non appare scevra da profili di criticità, dal momento che:

- a) non sembra che all’attore sia stato assegnato un lasso di tempo sufficiente per svolgere ogni opportuno approfondimento sui profili contabili ed economici dell’operazione, dato lo scarso lasso di tempo (meno di due mesi) intercorso tra la delibera del Consiglio di Amministrazione che aveva deciso di prendere in considerazione la manifestazione di interesse del sig.  e la delibera assembleare impugnata;
- b) la perizia di stima è stata discussa solo in bozza, non è sottoscritta, e appare presentare dei profili di lacunosità meritevoli di approfondimento sul piano tecnico, ad es. sulle rimanenze di magazzino;
- c) la cessione ha riguardato tutti i beni e i rapporti attivi e passivi della società, tranne i finanziamenti effettuati dall’attore (circa 50.000 euro) e dal terzo *ex socio*  (circa 408.000 euro), e il prezzo della cessione (500.000 euro) è destinato in massima parte a coprire proprio il rimborso del secondo finanziamento;
- d) la scelta di procedere alla cessione dell’unica azienda priva la società dei beni necessari per il perseguimento dell’oggetto sociale, dotandola esclusivamente delle somme necessarie per il rimborso dei predetti finanziamenti;
- e) l’operazione complessivamente considerata, anche alla luce di quanto emerso in sede di discussione e dall’audizione delle parti presenti personalmente in udienza e della discussione, appare essere sostanzialmente elusiva della normativa dettata per lo scioglimento della società nelle ipotesi di sottocapitalizzazione.

Ritenuto, tuttavia, che l'istanza cautelare non possa essere accolta per difetto del presupposto del *periculum in mora*, perché il ricorso cautelare, volto ad impedire l'effettuazione della cessione è stato depositato il 27.12.2016, in epoca successiva rispetto alla stipulazione dell'atto di cessione, intervenuta in data 19.12.2016.

Osservato, sempre sotto il profilo della mancanza del *periculum in mora*, che l'attore si è limitato ad osservare che, a seguito della cessione dell'azienda, la società sarebbe destinata a cessare la propria attività, ma non ha dimostrato l'ipotesi inversa, che sospesa la delibera, B s.r.l. potrebbe riprendere la propria operatività in condizioni di sufficiente redditività e senza pericolo di decozione, tenuto conto del suo pesante indebitamento..

Ricordato, sotto quest'ultimo profilo, che dalla situazione contabile al 30.6.2016 emerge un indebitamento di oltre 3.000.000 euro, a fronte di un patrimonio netto di soli 6.586 euro, e che il contratto di cessione d'azienda contempla la cessione di tutti i debiti aziendali, fatti salvi i finanziamenti effettuati dall'attore e dal sig. D -

Precisato che, ai fini della decisione dell'istanza di sospensione degli effetti di una delibera assembleare, il giudice è tenuto a provvedere "*valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione*" (art. 2378, quarto comma, c.c., applicabile anche alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2479-ter c.c.).

Rilevato che, per effetto della sospensione degli effetti della delibera impugnata, i predetti debiti accollati dal cessionario ritornerebbero a gravare esclusivamente su B s.r.l., senza alcuna garanzia che quest'ultima possa onorarli.

Ritenuto, pertanto, che l'accoglimento dell'istanza cautelare potrebbe anche arrecare un grave danno alla società convenuta ed esporla al rischio di fallimento e che tale circostanza sia da considerare di rilievo preminente rispetto ai profili di *periculum* dedotti dal ricorrente

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica,

- Rigetta l'istanza cautelare proposta dal sig. A -
- Spese al merito.

Si comunichi.

Venezia, 9.1.2017

Il Giudice

Dott.ssa Mariagrazia Balletti

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Fabio Doro.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

